

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
N. Reg. spese prenotate \_\_\_\_\_  
Foglio Notizie

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
N. Reg. spese prenotate \_\_\_\_\_  
Foglio Notizie

TRIBUNALE DIALESSANDRIA  
N. Reg. spese prenotate \_\_\_\_\_  
Foglio Notizie



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Civile e Penale di Alessandria- Sez. Civile, composto dai Signori Magistrati:**

- 1) Dott.ssa Caterina Santinello
- 2) Dott. Pierluigi Mela
- 3) Dott.ssa Enrica Bertolotto

Presidente Rel.  
Giudice  
Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

considerato che con decreto in pari data è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata ex art. 161, commi 1, l.f. in data \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_;

rilevato che all'udienza del 14.14.2017 fissata ai sensi degli artt. 162, comma 2, L.F., il P.M. ha insistito, evidenziando i molteplici aspetti di inammissibilità della proposta concordataria, nell'istanza di fallimento di cui al procedimento pre-fallimentare n. 167/17 da lui stesso proposto con ricorso depositato in data 6.10.2017 e ha, comunque formulato istanza di fallimento anche ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.f.;

rilevato che nella memoria depositata all'udienza del 7.11.2017


1. non ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. \_\_\_\_\_

l'accoglimento dell'istanza di fallimento, ma ne ha esclusivamente dedotto

l'improcedibilità in pendenza della domanda di concordato sostenendone l'ammissibilità

considerato che sussistono pacificamente tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 5 e 15 L.F.,

N. Sent. M.F.  
N. Fall.  
N. R.R.C.



come del resto è comprovato dalla stessa proposta di concordato preventivo depositata dalla società e dichiarata inammissibile;

considerato in particolare che i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016 presentano un patrimonio netto negativo rispettivamente di € 7.010.036,00, € 9.504.378,00 ed € 11.972.533,00;

considerato come parimenti la situazione patrimoniale redatta con riferimento al 31.8.2016 evidenzia un patrimonio netto negativo di € 5.270.594,00;

ritenuto del resto che l'incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è comprovata dalla stessa proposta concordataria che ha offerto ai creditori chirografari il pagamento della percentuale del 30%;

ritenuto pertanto che nulla osta alla dichiarazione di fallimento della predetta società in conformità del resto ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione ai rapporti tra domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento nella sentenza n. 9935/2015<sup>5</sup> secondo cui " in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore, su istanza del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli estremi previsti dagli artt. **162, 173, 179 e 180 l.f.** e, cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito del concordato preventivo", ribaditi anche nelle successive sentenze del S. C. n.ri 17764/16, 27073/16 e 9146/17;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16, 146 L.F.;

**dichiara**

il fallimento della società **\_\_\_\_\_**, con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 21 e sede effettiva in A \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ § \_\_\_\_\_, avente ad oggetto " l'industria e il commercio dei cappelli di pelo, lana, di paglia, berretti e di ogni altro tipo di copricapo, ecc...", legalmente rappresentata dal **\_\_\_\_\_**, Presidente del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_, nato a Milano il \_\_\_\_\_

**nomina**

la dott.ssa **Caterina Santinello** Giudice Delegato per la procedura e Curatori il prof. Avv.to \_\_\_\_\_ e la dr.ssa \_\_\_\_\_

**ordina**

al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni in Cancelleria i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

**stabilisce**

il giorno **17 aprile 2018 ore 10.30** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società fallita, perché presentino le relative domande e la documentazione allegata con le modalità di cui al novellato art. 93 L.F. e la trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate irricevibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

**segnala**

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 176

DPR 30.05.02 n. 115.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 14.12.2017

**Il Presidente Estensore**

**Dott.ssa Caterina Santinello**

Fallimenti e Società.it